

DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2022
236/2022/R/EEL

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7, LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 210 E AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DI UN MECCANISMO AUTOMATICO PER IL RECUPERO DEGLI IMPORTI DOVUTI E NON VERSATI DA PARTE DEI GESTORI DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI A SEGUITO DELLA RITARDATA APPLICAZIONE DELLA REGOLAZIONE VIGENTE IN MATERIA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1206^a riunione del 31 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009 (di seguito: direttiva 2019/944);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: decreto-legge 244/16);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: d.P.R. 235/77);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- la Nota integrativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, 156/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/09), e, in particolare, il relativo Allegato 1;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10), e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10, e, in particolare, la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 130/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 245/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 413/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 530/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 47/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2015, 170/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2015, 196/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 537/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 427/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 530/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2018/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 613/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 680/2018/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 269/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2019/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 526/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2021, 323/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2021, 385/2021/R/eel, e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 562/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 562/2021/R/eel), e la relativa Tabella 1;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro strategico 2022-2025 (di seguito: Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 120/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 121/2022/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 aprile 2022, 156/2022/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- con la legge 99/09 e il decreto legislativo 93/11 il legislatore ha:
 - definito le Reti Interne di Utente (di seguito: RIU);
 - recepito nell’ordinamento nazionale la disciplina sui cosiddetti Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all’articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che “*i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d’utente così come definite dall’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell’articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009*”, ed escludendo conseguentemente (anche in considerazione della normativa primaria in materia di esercizio dell’attività di distribuzione) la possibilità che si potessero realizzare nuovi SDC diversi da quelli ricadenti nell’ambito delle reti portuali e aeroportuali;
 - attribuito all’Autorità il compito di definire una disciplina in materia di regolazione dei SDC;
- l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, in materia di RIU e di altre reti elettriche

esistenti (diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi), con l'approvazione della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi;

- in particolare, l'Autorità, con la deliberazione 539/2015/R/eel e il relativo TISDC, ha definito la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, disaccoppiamento e vendita nel caso di SDC;
- un SDC è un sistema il cui gestore ha l'obbligo di connessione, alla propria rete elettrica, dei soli terzi connettabili. La rete elettrica presente in un SDC distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, a eccezione di alcuni casi limitati (previsti dalla direttiva 2009/72/CE e ripresi dall'articolo 6, comma 6.1, del TISDC), non rifornisce clienti finali civili. Tale sistema è caratterizzato dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del medesimo sistema sono integrati oppure dalla condizione che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
- i SDC sono sistemi di distribuzione nella titolarità e gestione di soggetti diversi dal gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna S.p.A. – di seguito: Terna) e diversi dai gestori delle reti di distribuzione titolari di una concessione per l'erogazione, rispettivamente, del servizio di trasmissione o di distribuzione ai sensi degli articoli 3 o 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del d.P.R. 235/77;
- l'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le RIU e gli Altri SDC (ASDC o SDC diversi dalle RIU), questi ultimi intesi come le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e diverse dalle RIU, esistenti ovvero autorizzate alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfino i requisiti dei SDC;
- in particolare, l'Autorità con il TISDC ha previsto che:
 - siano istituiti, presso l'Autorità, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC;
 - i gestori dei SDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE e poiché i SDC sono reti di distribuzione, siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari ai sensi del decreto legislativo 79/99 e del d.P.R. 235/77, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2009/72/CE;
- l'articolo 9 del TISDC ha stabilito, con riferimento alle RIU, che:
 - i gestori di reti elettriche non ancora classificate tra le RIU e in possesso dei requisiti necessari per essere classificate tra le RIU ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 fossero tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, secondo le medesime modalità previste dalla deliberazione ARG/elt 175/09 e allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale come previsto dall'articolo 5 del TISDC e le utenze connettabili come previsto dall'articolo 6 del TISDC. Oltre tale termine nessuna rete elettrica si sarebbe potuta ricomprendere nel Registro delle RIU;
 - i gestori delle RIU avrebbero dovuto inviare all'Autorità, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione 539/2015/R/eel,

l'aggiornamento, eventualmente intercorso e non ancora comunicato, dei dati caratteristici delle proprie reti elettriche. A seguito di eventuali modifiche intercorse fino al 31 dicembre 2017, i gestori delle RIU avrebbero dovuto trasmettere all'Autorità, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, l'aggiornamento delle informazioni e dei documenti previsti dall'Allegato A alla deliberazione 442/2016/R/eel;

- l'articolo 9 del TISDC ha stabilito con riferimento agli ASDC, che:
 - ai fini della ricomprensione nel Registro degli ASDC, i gestori dei potenziali ASDC, entro il 30 settembre 2018, avrebbero dovuto inviare all'Autorità, e, per conoscenza, al gestore della rete con obbligo di connessione di terzi in cui insiste il punto di interconnessione principale e all'impresa distributrice concessionaria responsabile nel territorio in cui insiste la maggior parte della rete elettrica (se diversa), una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della medesima rete elettrica che si ritenesse classificabile come ASDC, tra cui anche il codice distributore rilasciato da Terna;
 - il mancato invio delle dichiarazioni previste dal precedente alinea entro il 30 settembre 2018 avrebbe comportato la decadenza del diritto all'inclusione della configurazione elettrica nel Registro degli ASDC. In tali casi i clienti finali e i produttori a essa connessi sarebbero dovuti diventare, direttamente ovvero indirettamente (tramite punti di connessione virtuali), utenti della rete con obbligo di connessione di terzi con effetti dal 1 ottobre 2018. Da tale data trovano applicazione i conguagli e le maggiorazioni previsti dal punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel;
 - nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un'Autorità e/o un apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere esercitato anche a seguito di dichiarazioni trasmesse in data successiva al 30 settembre 2018;
- l'articolo 9 del TISDC stabilisce, con riferimento a tutti i SDC, che:
 - Terna, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 nel caso degli ASDC, pubblici nel proprio sito internet, in apposite sezioni tra esse distinte, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete elettrica il relativo gestore, i relativi codici distributore e i Comuni in cui insiste la medesima rete elettrica, garantendone il tempestivo aggiornamento e mantenendo l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC coincidono con i registri pubblicati e aggiornati nel sito internet di Terna;
 - fatte salve eventuali dismissioni, i gestori di SDC, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 nel caso degli ASDC, rispettino gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal Sistema

Informativo Integrato (SII), dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal Testo Integrato *Settlement*, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi dell'articolo 9, comma 9.12, del medesimo TISDC, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche del SDC;

- i gestori di SDC comunichino all'Autorità le sole richieste di dismissione e conseguente cancellazione dei SDC dal Registro delle RIU ovvero dal Registro degli ASDC;
- le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC trovano applicazione a decorrere:
 - dal 1 gennaio 2018 nel caso di RIU;
 - dal 1 luglio 2019 nel caso di ASDC diversi da quelli di cui al successivo alinea;
 - dal 1 gennaio 2022 nel caso di reti portuali e aeroportuali classificate come ASDC e inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019.
- fino al decorrere delle date di cui al precedente considerato i diversi SDC continuano a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo TISDC (quindi, come se la configurazione elettrica fosse un'unica unità di consumo, eventualmente presso cui siano installati anche impianti di produzione di energia elettrica, connessa alla rete con obbligo di connessione di terzi attraverso il/i punto/i di interconnessione con la medesima rete con obbligo di connessione di terzi);
- il Registro delle RIU è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione ARG/elt 52/10 ed è stato integrato con successive deliberazioni e da ultimo con la deliberazione 269/2019/R/eel; l'attuale Registro delle RIU include 32 RIU;
- il Registro degli ASDC è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione 530/2018/R/eel ed è stato integrato con successive deliberazioni e da ultimo con la deliberazione 562/2021/R/eel; l'attuale Registro degli ASDC include 28 ASDC.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il legislatore, con il decreto legislativo 210/21 di attuazione della direttiva 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha provveduto a completare il recepimento nell'ordinamento nazionale della disciplina in materia di SDC prevedendo che:
 - dal 26 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 210/21) possano essere realizzati nuovi SDC per la distribuzione di energia elettrica a unità di consumo industriali, commerciali o di servizi condivisi collocate in un'area geograficamente limitata, purché siano rispettate una serie di condizioni e purché il gestore del SDC sia titolare di una sub-concessione di distribuzione stipulata con l'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio interessato e previamente autorizzata dal Ministero della Transizione Ecologica (articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 210/21);

- i nuovi SDC siano considerati reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi (articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 210/21);
- il gestore di un SDC, in conformità con quanto previsto dalla normativa europea, sia esentato dall'obbligo di approvazione delle tariffe applicate o delle metodologie di calcolo delle stesse da parte dell'Autorità, dall'obbligo di approvvigionamento dei servizi non relativi alla frequenza e dell'energia a copertura delle perdite di rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato e dall'obbligo di presentazione del piano di sviluppo della rete di distribuzione (articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 210/21);
- il gestore di un SDC possa liberamente sviluppare e gestire punti di ricarica di veicoli elettrici, a condizione di garantire un accesso aperto e non discriminatorio agli stessi, nonché realizzare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica (articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 210/21);
- le reti elettriche individuate dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, autorizzate o realizzate alla data del 15 agosto 2009 e ad oggi non inserite nel Registro degli ASDC di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettera b), del TISDC possano essere incluse nel Registro degli ASDC previo invio all'Autorità, entro il 26 giugno 2022, di apposita comunicazione (articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21);
- l'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 210/21 prevede altresì che il Ministro della Transizione Ecologica istituisca l'albo dei SDC nuovi ed esistenti (questi ultimi sono quelli autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, ivi inclusi quelli non ancora censiti e per i quali i relativi gestori effettueranno la comunicazione all'Autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 210/21) e definisca la procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione da parte del medesimo Ministero;
- l'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 210/21 prevede che l'Autorità provveda a:
 - predisporre le convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione;
 - approvare le linee guida sulla base delle quali deve essere verificato il rispetto delle condizioni per cui il sistema in oggetto possa essere classificato come SDC, nonché a stabilire condizioni specifiche per la delimitazione geografica dei siti su cui è possibile realizzare SDC;
 - adeguare, ove necessario, la regolazione prevista per i SDC (il vigente TISDC);
 - determinare le modalità attraverso le quali un utente del SDC può richiedere all'Autorità di esaminare e approvare le tariffe praticate dal gestore del SDC ovvero le metodologie di calcolo delle medesime tariffe;
- l'Autorità, con la deliberazione 120/2022/R/eel di avvio dei procedimenti per l'implementazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di autoconsumo ha disposto l'avvio di uno specifico procedimento, da completarsi entro il 30 settembre 2022, per l'aggiornamento, tra l'altro, del TISDC al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 210/21, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera f), del Quadro

Strategico 2022-2025 dell'Autorità. In tale contesto l'Autorità ha, inoltre, ritenuto opportuno escludere dal medesimo avvio di procedimento l'attività di predisposizione delle convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 210/21, rinviando a successive determinazioni l'avvio di un procedimento specifico, da effettuarsi a seguito dell'adozione, da parte del Ministro della Transizione Ecologica, della procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 210/21.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le norme in materia di SDC di cui al decreto legislativo 210/21 introducono una differenziazione fra nuovi SDC ed SDC esistenti (tra questi ultimi rientrano anche quelli non ancora censiti e per i quali i relativi gestori effettueranno la comunicazione all'Autorità entro il 26 giugno 2022), in quanto:
 - per i SDC esistenti continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, per cui i relativi gestori sono equiparati ai distributori (pur essendo privi di concessioni) e le componenti a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione solo all'energia elettrica prelevata attraverso i punti di interconnessione con la rete pubblica esterna gestita da un concessionario;
 - i nuovi SDC sono considerati reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione di terzi, per cui i relativi gestori svolgono l'attività di distribuzione per il tramite di una apposita sub-concessione. Pertanto, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16, le componenti a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione su tutta l'energia elettrica prelevata dai punti di connessione dei clienti finali alla rete del SDC;
 - i SDC esistenti possono modificare il proprio ambito territoriale (il che non era in precedenza consentito) previa richiesta di sub-concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del decreto legislativo 210/21 e conseguente applicazione della regolazione vigente per i nuovi SDC;
- la riapertura dei termini per l'inserimento nel Registro degli ASDC delle configurazioni elettriche esistenti (autorizzate o realizzate) alla data del 15 agosto 2009 che non hanno presentato istanza entro il 30 settembre 2018, di fatto:
 - sana la situazione delle configurazioni elettriche che, in violazione della regolazione vigente, hanno continuato a operare nel sistema elettrico come unico cliente finale senza avviare un percorso di regolarizzazione anche dopo il 30 settembre 2018. Infatti, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2bis, del TISDC, a seguito della mancata presentazione dell'istanza per essere ricompresi nel Registro degli ASDC, gli utenti connessi alle predette configurazioni (clienti finali e produttori) sarebbero dovuti diventare utenti della rete pubblica con obbligo di connessione di terzi (o attraverso la disconnessione dalla rete privata e la connessione diretta alla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi o utilizzando la rete privata tramite l'attivazione di punti di connessione virtuali),

pena l'applicazione dei conguagli e le maggiorazioni di cui al punto 11 della deliberazione 276/2017/R/eel;

- pone la necessità di recuperare, in maniera retroattiva, gli importi dovuti e non versati da parte dei relativi gestori e utenti per effetto della mancata applicazione del TISDC, in modo tale da allineare la loro regolazione applicata alla regolazione che è stata applicata ai SDC inseriti nei Registri di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TISDC nel rispetto della regolazione vigente;
- la necessità di recuperare, in maniera retroattiva, gli importi dovuti e non versati per effetto della mancata/ritardata applicazione del TISDC da parte di gestori di SDC è un'eventualità che si è già verificata in passato nel periodo di prima attuazione della regolazione definita con il TISDC, sia in relazione ad alcune RIU che ad alcuni ASDC, e che potrebbe verificarsi anche in futuro per le configurazioni elettriche attualmente già inserite nel Registro degli ASDC ovvero per configurazioni elettriche quali i porti e gli aeroporti che in virtù del particolare regime normativo non hanno un termine ultimo per richiedere l'inserimento nel Registro degli ASDC.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21:
 - modificando il termine previsto dall'articolo 9, commi 9.2, 9.2bis e 9.2ter, del TISDC entro cui i gestori di configurazioni elettriche esistenti (autorizzate o realizzate) alla data del 15 agosto 2009 e tuttora in esercizio possano presentare l'istanza per l'inserimento delle medesime configurazioni elettriche nel Registro degli ASDC di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettera b), del TISDC e ponendolo pari alla data del 26 giugno 2022;
 - prevedendo che il gestore di una rete elettrica autorizzata o realizzata alla data del 15 agosto 2009 che rispetta i requisiti di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 e che non è già inserita nel Registro degli ASDC di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettera b), del TISDC presenti all'Autorità l'istanza di cui all'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21 entro il 26 giugno 2022, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del TISDC;
 - prevedendo che, per i soli gestori che presentano la richiesta di inserimento delle proprie reti nel Registro degli ASDC ai sensi dell'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21, il termine per la presentazione della relazione tecnica descrittiva prevista dall'articolo 9, comma 9.10, del TISDC sia postposto alla data del 31 dicembre 2023;
- rinviare a successivi provvedimenti l'attuazione delle altre previsioni normative in materia di SDC previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 210/21;
- avviare un procedimento per la definizione di un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente che preveda anche l'introduzione di penali economiche crescenti nel tempo finalizzate a incentivare i gestori di SDC che non abbiano applicato ovvero non stiano applicando le disposizioni regolatorie

previste dalla deliberazione 539/2015/R/eel e dal relativo TISDC a ottemperare il prima possibile alle già menzionate disposizioni regolatorie;

- individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
- fissare in 180 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avvio di procedimento, il termine di durata del procedimento;
- prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentarne richiesta, a pena di decadenza, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della medesima audizione

DELIBERA

1. di modificare l'articolo 9, commi 9.2, 9.2bis e 9.2ter, del TISDC sostituendo le parole "30 settembre 2018" con le parole "26 giugno 2022";
2. di prevedere che il gestore di una rete elettrica autorizzata o realizzata alla data del 15 agosto 2009 che rispetta i requisiti di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 e che non è già inserita nel Registro degli ASDC di cui all'articolo 9, comma 9.1, lettera b), del TISDC presenti all'Autorità l'istanza di cui all'articolo 17, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 210/21 entro il 26 giugno 2022, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del TISDC;
3. di prevedere che per i soli gestori di cui al comma 2, il termine per la presentazione della relazione tecnica descrittiva prevista dall'articolo 9, comma 9.10, del TISDC sia postposto alla data del 31 dicembre 2023;
4. di avviare un procedimento per la definizione di un meccanismo automatico per il recupero degli importi dovuti e non versati da parte dei gestori di SDC a seguito della ritardata applicazione della regolazione vigente che preveda anche l'introduzione di penali economiche crescenti nel tempo finalizzate a incentivare i gestori di SDC che non abbiano applicato ovvero non stiano applicando le disposizioni regolatorie previste dalla deliberazione 539/2015/R/eel e dal relativo TISDC a ottemperare il prima possibile a tali disposizioni regolatorie;
5. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
6. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avvio di procedimento, il termine di durata del procedimento;
7. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentarne richiesta, a pena di decadenza, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di

dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della medesima audizione;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini